

# REGIONE TOSCANA



## Consiglio Regionale

*Il Segretario generale*

### DECRETO N. 10 DEL 31 MARZO 2011

**Oggetto: Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Approvazione elenco trattamenti di dati personali e nomina dei responsabili nella struttura organizzativa del Consiglio regionale.**

Il Segretario generale

**Vista** la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e personale) e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale 11 novembre 2008, n. 7 ed in particolare l'art. 8 "Costituzione dei settori e delle posizioni dirigenziali individuali e nomina dei responsabili";

**Vista** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 22 giugno 2010, n. 49 con la quale il sottoscritto, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, è stato nominato Segretario generale del Consiglio regionale, con decorrenza 25 giugno 2010;

**Vista** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza in data 11 gennaio 2011, n. 5 "Modifica assetto organizzativo Direzioni di area del Consiglio regionale" con la quale sono state individuate due direzioni di area (Direzioni di Area Assistenza legislativa, giuridica e istituzionale e Direzione di Area Organizzazione e risorse) e definite le relative competenze (articolo 11, lettera f) della l.r. 4/2008);

**Visto** il decreto del Segretario generale 18 gennaio 2011, n. 5 con il quale sono stati nominati Direttori di Area il Dr. Alberto Chellini (Direzioni di Area Assistenza legislativa, giuridica e istituzionale) e il Dr. Giuseppe Giachi (Direzioni di Area Organizzazione e risorse);

**Visto** l'articolo 18, comma 2, della l.r. 4/2008, concernente la competenza del Segretario generale in ordine alla costituzione, modifica e soppressione delle articolazioni organizzative ed in ordine all'assegnazione delle risorse di personale alle Direzioni di Area, nonché l'articolo 25 della stessa legge, concernente la durata degli incarichi dirigenziali;

**Visto** il decreto del Segretario generale in data 31 gennaio 2011, n. 6 "Assetto organizzativo del Consiglio regionale";

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

**Visto** il documento programmatico sulla sicurezza (approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 marzo 2006, n. 33 e i relativi aggiornamenti annuali);

**Vista** la legge regionale 3 aprile 2006 n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione Toscana esercita poteri di indirizzo e controllo);

**Visto** il Regolamento interno del Consiglio regionale 9 maggio 2006, n. 6 (Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Toscana);

**Vista** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 25 luglio 2006, n. 60 con la quale il Segretario generale è stato incaricato:

- a) di provvedere all'adozione dei provvedimenti di applicazione del d.lgs. 196/2003, nell'ambito della struttura diretta, con particolare riguardo alla nomina dei responsabili dei trattamenti dei dati personali;
- b) di vigilare sul rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali;

**Richiamato** il decreto del Segretario generale del 1 febbraio 2010 n. 2 con il quale sono stati nominati i responsabili dei trattamenti di dati personali presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 196/2003);

**Ravvisata** la necessità di aggiornare l'elenco dei trattamenti in atto presso il Consiglio regionale e di procedere alla nomina dei responsabili dell'applicazione del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", a seguito delle modifiche organizzative intervenute nella struttura del Consiglio regionale e del censimento di nuovi trattamenti;

**Ravvisata** la necessità di individuare nel dirigente di ciascuna struttura dirigenziale in quanto in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità previsti dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 196/2003, il responsabile dei trattamenti di dati personali in atto o che vengano successivamente avviati o modificati nell'ambito dell'area o del settore di competenza;

**Ritenuto opportuno** confermare la p.o. "Assistenza per gli atti del Segretario generale, dell'Ufficio di presidenza, dell'articolazione di riferimento" quale struttura di supporto tecnico per l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali nella direzione del Consiglio regionale;

**Ritenuto inoltre** necessario disporre che il dirigente della struttura di competenza è tenuto a dare immediata comunicazione alla p.o. "Assistenza per gli atti del Segretario generale, dell'Ufficio di presidenza, dell'articolazione di riferimento" e al Segretario generale dell'attivazione di ulteriori trattamenti di dati personali o della modifica di quelli in atto;

## **DECRETA**

1. di approvare l'elenco dei trattamenti di dati personali in atto presso il Consiglio regionale, come riportato nell'allegato A che si allega a costituire parte integrante del presente provvedimento;
2. di nominare, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 196/2003, il dirigente di ciascuna struttura dirigenziale quale responsabile dei trattamenti di dati personali in atto o che vengano successivamente avviati nell'ambito della struttura dirigenziale di competenza. come riportato nell'allegato B, che si allega a costituire parte integrante del presente provvedimento;
3. di disporre che i responsabili designati con il presente decreto:

- a) procedano al trattamento, secondo le finalità e le modalità indicate dalle vigenti disposizioni in materia di protezione di dati personali, compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati;
- b) provvedano ad individuare le persone incaricate del trattamento, a fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere ed a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
- c) verifichino l'attuazione delle misure di sicurezza indicate agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato B del d.lgs. n. 196/2003 e il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari indicati all'articolo 22 del citato decreto;
- d) applichino nel trattamento dei dati personali, effettuato nella struttura di propria competenza, le norme in materia di protezione di dati personali e le disposizioni contenute nel Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati (approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 marzo 2006, n. 33 e con le successive delibere di aggiornamento);
- e) provvedano a censire ed aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati personali trattati nell'ambito della struttura di propria competenza, verificando:
  - 1. l'applicazione concreta dei principi, sanciti dal Codice privacy, della necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità perseguite, finalità che, comunque, devono essere riconducibili a funzioni istituzionali e, per i dati sensibili e giudiziari, il rispetto del principio dell'indispensabilità dei dati, che impone di ridurre al minimo l'utilizzo dei dati personali in relazione alle finalità previste specificatamente dalle corrispondenti norme di legge o di regolamento, e della corrispondenza degli stessi con i trattamenti previsti e disciplinati dal Regolamento interno del Consiglio regionale 9 maggio 2006, n. 6 (Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Toscana);
  - 2. il presupposto giuridico che legittima le operazioni di comunicazione e di diffusione dei dati comuni e sensibili;
  - 3. l'individuazione dei soggetti interessati al trattamento dei propri dati, ai quali è dovuta l'informativa, ai sensi dell'articolo 13 d.lgs. 196/2003;
  - 4. la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione al trattamento di dati personali, consentito ai singoli incaricati e agli addetti alla manutenzione degli strumenti elettronici;
  - 5. la necessità di interventi formativi in materia di privacy per i nuovi assunti;
  - 6. l'applicazione delle misure di sicurezza, in particolare il cambio della password da effettuarsi ogni tre mesi per i dati sensibili e ogni sei mesi per gli altri dati;
  - 7. la sussistenza delle condizioni per la conservazione dell'autorizzazione al trattamento di dati personali a soggetti esterni, nominati responsabili ai sensi dell'articolo 29 del codice privacy;
- f) provvedano a:
  - 1. rendere effettivo l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali da parte dei diretti interessati, secondo quanto indicato all'articolo 7 (diritti dell'interessato) del d.lgs. 196/2003;
  - 2. assicurare il rispetto di quanto indicato dall'articolo 59 (accesso ai documenti amministrativi) del citato Codice, che ha riconfermato la disciplina della legge 7

agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, delle altre disposizioni di legge in materia di accesso, anche per quanto concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60 (dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) dello stesso d.lgs. 196/2003;

- g) effettuino il trattamento dei dati attenendosi alle ulteriori disposizioni impartite dal Segretario generale, incaricato dal titolare, con la citata deliberazione dell'Ufficio di presidenza 25 luglio 2006, n. 60, che anche con verifiche periodiche, vigila sulla osservanza delle disposizioni normative in materia di privacy ed in particolare sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali e nel Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari n.6/2006;
- 4. di confermare che la p.o. Assistenza per gli atti del Segretario generale, dell'Ufficio di presidenza, dell'articolazione di riferimento è la struttura di supporto tecnico per l'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali nell'ambito del Consiglio regionale;
- 5. di disporre che il dirigente della struttura di competenza è tenuto a dare immediata comunicazione alla p.o. "Assistenza per gli atti del Segretario generale, dell'Ufficio di presidenza, dell'articolazione di riferimento" e al Segretario generale, dell'attivazione di ulteriori trattamenti di dati personali o della modifica di quelli in atto;
- 6. di disporre che i dirigenti che sottoscrivono, in nome e per conto del Consiglio regionale della Toscana, ulteriori contratti di affidamento di servizi, che comportano anche trattamento di dati personali, a soggetti esterni:
  - a) provvedano ad inserire nel contratto un apposito articolo in cui si individua il legale rappresentante della ditta affidataria (o suo delegato), quale responsabile esterno del trattamento di dati personali;
  - b) ne diano tempestiva comunicazione alla p.o. "Assistenza per gli atti del Segretario generale, dell'Ufficio di presidenza, dell'articolazione di riferimento" e al Segretario generale.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l'allegato A e B, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007. (PBURTII/BD)

Dr. Alessandro Mazzetti